

**DOCUMENTO PER LA CONSULTAZIONE
178/2020/R/EEL**

**SISTEMI DI *SMART METERING* DI SECONDA GENERAZIONE(2G)
PER LA MISURA DI ENERGIA ELETTRICA IN BASSA TENSIONE**

**Modifiche transitorie alla regolazione per effetto dell'emergenza Covid-19
e delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia**

Documento per la consultazione per la formazione di un provvedimento
nell'ambito del procedimento avviato con la deliberazione 177/2020/R/EEL

Mercato di incidenza: energia elettrica

21 maggio 2020

Premessa

Il presente documento illustra gli orientamenti dell’Autorità di regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) relativamente all’introduzione di modifiche transitorie delle disposizioni in materia di messa in servizio di sistemi di smart metering di energia elettrica in bassa tensione di seconda generazione (2G), definite, per il triennio 2020-22, con deliberazione 306/2019/R/EEL.

Tali modifiche si rendono necessarie alla luce dell’emergenza sanitaria in corso e delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia e integrano le prime disposizioni, assunte in via di urgenza con la deliberazione 177/2020/R/EEL, di differimento di alcune scadenze previste dalla deliberazione 306/2019/R/EEL. La deliberazione 177/2020/R/EEL contiene anche l’avvio del procedimento in cui si incardina il presente documento per la consultazione.

*I soggetti interessati sono invitati a far pervenire all’Autorità le proprie osservazioni e proposte in forma scritta, compilando l’apposito modulo interattivo disponibile sul sito internet dell’Autorità o tramite posta elettronica, **entro il 4 giugno 2020.***

Le osservazioni e le proposte pervenute saranno pubblicate sul sito internet dell’Autorità. Pertanto, qualora i partecipanti alla consultazione intendano salvaguardare la riservatezza di dati e informazioni, motiveranno tale richiesta contestualmente a quanto inviato in esito al presente documento, evidenziando in apposite appendici le parti che si intendono sottrarre alla pubblicazione. In tale caso i soggetti interessati dovranno inviare su supporto informatico anche la versione priva delle parti riservate, destinata alla pubblicazione.

***Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente
Direzione Infrastrutture Energia e Unbundling***

PEC: protocollo@pec.arera.it
email: infrastrutture@arera.it
sito internet: www.arera.it

INDICE

1. Introduzione: contesto e oggetto della consultazione	4
Contesto di riferimento.....	4
Gli effetti dell'emergenza sanitaria e delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia Covid-19.....	6
Oggetto della consultazione e struttura del documento.....	8
2. Deroga al criterio di “messa a regime” dei comuni e dei territori significativamente rilevanti.....	9
3. Modifiche transitorie alla predisposizione dei Piani di dettaglio della fase massiva.....	10
4. Sospensione per il 2020 delle penalità previste in caso di avanzamento inferiore alla previsione formulata nel PMS2 e aggiornamento del PMS2.....	11
5. Penalità per il mancato rispetto dei livelli attesi di performance dei sistemi di smart metering 2G.....	13
6. Applicazione della “matrice Information Quality Incentive” per l'anno 2020..	13

1. Introduzione: contesto e oggetto della consultazione

Contesto di riferimento

- 1.1 Il contesto di riferimento dello sviluppo dei sistemi di *smart metering* in Italia è il seguente:
- a) il processo di messa in servizio dei sistemi di *smart metering* di prima generazione (1G) è stato sostanzialmente completato nel 2006 per quanto concerne la principale impresa distributrice (Enel distribuzione S.p.A., oggi e-distribuzione S.p.A., di seguito: e-distribuzione) alle cui reti sono connessi circa l'85% dei clienti finali, e si è completato (con poche e circoscritte eccezioni) nel 2011 per le restanti imprese distributrici a seguito delle disposizioni introdotte con la deliberazione dell'Autorità 18 dicembre 2006, 292/06;
 - b) il decreto legislativo 4 luglio 2014, 102/2014 dato mandato all'Autorità di definire i requisiti funzionali (o "specifiche abilitanti") dei sistemi di *smart metering* di seconda generazione (2G);
 - c) l'Autorità con la deliberazione 8 marzo 2016, 87/2016/R/EEL (di seguito: deliberazione 87/2016/R/EEL) ha definito i requisiti funzionali e i livelli attesi di prestazione dei sistemi di *smart metering* 2G;
 - d) per la messa in servizio dei sistemi di *smart metering* 2G, l'Autorità ha definito un approccio regolatorio tale da fornire alle imprese distributrici adeguati incentivi per individuare la migliore strategia temporale di rinnovamento dell'attuale parco misuratori, in modo da bilanciare le esigenze di minimizzazione del costo complessivo di sostituzione a carico dei consumatori finali con i benefici che possono derivare dalla messa in servizio di sistemi di *smart metering* 2G;¹
 - e) l'approccio regolatorio per la messa in servizio dei sistemi di *smart metering* 2G e per il riconoscimento dei relativi costi di investimento è stato definito, in sede di prima applicazione, con la deliberazione 10 novembre 2016, 646/2016/R/EEL (di seguito: deliberazione 646/2016/R/EEL), applicabile per il triennio 2017-2019;
 - f) alla luce delle disposizioni della deliberazione 646/2016/R/EEL, con la deliberazione 6 aprile 2017, 222/2017/R/EEL è stata approvata il piano di messa in servizio del sistema di *smart metering* 2G (di seguito: PMS2) a seguito della richiesta di ammissione al riconoscimento degli investimenti in regime specifico (RARI) presentata da e-distribuzione; pertanto, la medesima impresa distributrice alla fine del 2019 aveva messo in servizio

¹ I benefici dei sistemi di *smart metering* 2G sono stati identificati e discussi nel documento per la consultazione 4 agosto 2016, 468/2016/R/eel.

- oltre 13 milioni di misuratori 2G, in linea con le previsioni di avanzamento;
- g) successivamente, con la deliberazione 16 luglio 2019, 306/2019/R/EEL (di seguito: deliberazione 306/2019/R/EEL), sono state aggiornate, per il triennio 2020-22 le disposizioni in materia di riconoscimento dei costi e sono state introdotte tempistiche per il completamento della sostituzione dei misuratori di prima generazione;
 - h) nel mese di settembre 2019, tre imprese distributrici (Areti, per il Comune di Roma e Formello; Unareti, per i Comuni di Milano, Rozzano, Brescia e altri comuni della provincia di Brescia; Edyna, per il Comune di Bolzano/Bozen e altri comuni della provincia di Bolzano/Bozen) hanno presentato istanza per l'avvio del proprio PMS2; due delle relative istruttorie sono state recentemente concluse con preliminare esito positivo, chiedendo alle imprese di aggiornare la proposta di PMS2 per i primi anni di piano, appena sarà possibile in relazione agli impatti dell'emergenza epidemiologica da COVID-19²;
 - i) infine, con la determinazione DIEU 7/2019 sono state messe a punto le modalità di registrazione delle performance dei sistemi di *smart metering* di seconda generazione ai fini della verifica dell'eventualità di applicazioni di penali per mancato rispetto dei livelli attesi di prestazione dei sistemi di *smart metering* 2G, introdotte con la deliberazione 306/2019/R/EEL a partire dal quarto anno di ciascun piano.
- 1.2 Lo schema regolatorio sviluppato nell'Allegato A alla deliberazione 646/2016/R/EEL (di seguito richiamato come "direttive 2G") si applica alle imprese distributrici che servono oltre 100.000 punti di prelievo e persegue, tra l'altro, l'obiettivo di superare le modalità di riconoscimento dei costi di capitale basate sulla remunerazione della base di capitale investito (c.d. *RAB-based*) a favore di soluzioni avanzate di regolazione, che privilegino l'efficacia e l'efficienza degli investimenti, nell'interesse dei clienti finali.
- 1.3 Con l'aggiornamento compiuto con la deliberazione 306/2019/R/EEL, è stata assunta anche la finalità di evitare per quanto possibile il rischio del "*Paese a due velocità*"³, considerati i benefici della seconda generazione di *smart metering*, ivi incluso il progressivo superamento del trattamento per fasce orarie dell'utenza alimentata in bassa tensione con potenza disponibile fino a 55 kW e il passaggio al trattamento orario di tutta l'utenza alimentata in bassa tensione, man mano che si procede nella messa in servizio di misuratori 2G.
- 1.4 Lo schema regolatorio di cui al punto precedente si articola principalmente in questi aspetti:

² L'altra istruttoria è in fase di completamento.

³ Si veda il documento per la consultazione 100/2019/R/eel.

- a) le imprese distributrici che intendano procedere al rinnovo del parco misuratori devono definire un proprio piano di messa in servizio del sistema di *smart metering* 2G (conforme ai requisiti di cui alla deliberazione 87/2016/R/EEL) che dimostri efficienza nei costi ed efficacia nel dispiegarsi del processo di sostituzione dei misuratori 1G con quelli 2G, oltre che dei sistemi centrali e di comunicazione;
- b) il piano di messa in servizio del sistema di *smart metering* 2G (PMS2) deve essere sottoposto a consultazione da parte dell'impresa distributtrice e deve essere approvato dall'Autorità; a tale scopo è stato previsto che, qualora l'impresa distributtrice dimostri che il costo di capitale sull'intera vita del sistema di *smart metering* 2G (15 anni) non sia superiore a un costo di riferimento definito dall'Autorità, l'approvazione possa seguire un percorso "abbreviato" (c.d. *fast track*);
- c) il meccanismo di riconoscimento dei costi messo a punto con la delibera 306/2019/R/EEL limita le sovrapposizioni tra il riconoscimento dei costi del sistema di *smart metering* 1G e quello 2G della stessa impresa; inoltre, il meccanismo tiene conto della previsione dell'impresa sia in termini di costi che di avanzamento del processo di sostituzione, attraverso una matrice che determina un effetto di *sharing* delle eventuali differenze tra spesa effettiva e spesa ammessa;⁴
- d) nel corso del processo di messa in servizio, per quanto concerne la fase massiva di sostituzione dei misuratori esistenti, le imprese distributrici il cui PMS2 sia stato approvato devono presentare su base almeno semestrale un Piano di dettaglio della fase massiva (PDFM) con dettaglio dei Comuni (o porzioni di Comune nel caso di città di grandi dimensioni) interessati e con le previsioni del numero di misuratori da sostituire per ciascun mese del periodo.

Gli effetti dell'emergenza sanitaria e delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia Covid-19

- 1.5 In seguito alla dichiarazione, da parte dell'Organizzazione mondiale della sanità, dell'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale per il diffondersi dell'epidemia da virus COVID-19, il Governo ha dapprima dichiarato, con delibera del 31 gennaio 2020 del Consiglio dei Ministri, lo stato di emergenza relativo per sei mesi al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; e successivamente, ha adottato misure urgenti, via via più stringenti, di contrasto e contenimento della diffusione del

⁴ A tale scopo è stata definita una c.d. "matrice IQI" (*Information Quality Incentive*) in base alla quale è determinato il *pay-off* per ogni combinazione tra spesa annua prevista e spesa annua effettiva. La matrice IQI è applicata separatamente alle spese per misuratori e altre spese (in ragione di un parametro di spesa unitario) e alle spese per concentratori e sistemi centrali (in ragione della spesa in valore assoluto).

virus; in particolare, con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020 (di seguito: dPCM 9 marzo 2020), sono state estese all'intero territorio nazionale misure restrittive che hanno condotto al blocco delle attività non essenziali.

- 1.6 Fin dall'inizio delle misure di blocco delle attività non essenziali, l'Autorità ha raccomandato l'adozione e la condivisione tra gli operatori di prassi tese a garantire la massima sicurezza e protezione dal rischio di contagio di tutto il personale, con particolare attenzione a coloro che hanno funzioni o competenze essenziali per la garanzia della continuità del servizio, contestualmente chiarendo che *“la condizione di stato di emergenza, che riguarda tutto il Paese, costituisce un elemento di cui [l'Autorità medesima] terrà necessariamente conto ai fini dell'applicazione delle discipline regolatorie introdotte nei settori di propria competenza (...)”*.⁵
- 1.7 Per quanto concerne in particolare le attività svolte dagli operatori di rete soggetti alla regolazione infrastrutturale, l'Autorità ha chiarito che *“rispetto alle limitazioni allo svolgimento, da parte degli operatori di rete e dei loro fornitori, delle attività non essenziali per la continuità e la sicurezza della fornitura, ARERA procederà a individuare i meccanismi regolatori i cui esiti, in termini di riconoscimento di costo agli operatori stessi, anche nella forma di meccanismi di premialità/penalità o di regolazioni basate sull'output, sono influenzati dalle restrizioni e a sterilizzarne gli effetti economici”*.⁶
- 1.8 Le attività di sostituzione dei misuratori avviate da e-distribuzione sono state sospese dal 10 marzo 2020, per effetto del richiamato dPCM 9 marzo 2020, e come successivamente esplicitato dalle circolari del Ministero dello sviluppo economico (MiSE), in quanto non essenziali rispetto alla finalità di garantire la continuità e la sicurezza della fornitura di energia elettrica.
- 1.9 Recentemente, con la graduale rimozione delle limitazioni precedentemente disposte dai decreti emanati in materia, sono parzialmente riprese le attività relative al PMS2 di e-distribuzione limitatamente ai soli misuratori collocati nei vani centralizzati degli edifici. La circolare MiSE del 30 aprile 2020⁷ ha chiarito in particolare che *“le attività da svolgere con accesso all'interno delle singole abitazioni degli utenti, qualora non necessarie e urgenti ai fini della sicurezza e della continuità della fornitura, esse potranno essere effettuate solo a seguito della definizione di specifici protocolli sanitari riconosciuti o sottoscritti da parte del Governo o delle Amministrazioni competenti a tutela della salute anche degli stessi utenti.”*

⁵ Comunicato dell'Autorità 11 marzo 2020, in ordine all' "Emergenza COVID-19" www.arera.it/it/comunicati/20/200311.htm .

⁶ Comunicato dell'Autorità 26 marzo 2020, rivolto agli operatori di rete dei settori dell'energia elettrica e del gas (www.arera.it/it/comunicati/20/200326dieu.htm).

⁷ Tale circolare, come le precedenti del MiSE, è stata resa disponibile sul sito ARERA tramite un *link* a partire dal Comunicato dell'Autorità agli operatori di rete del 26 marzo 2020 richiamato alla nota precedente.

- 1.10 Con la deliberazione 177/2020/R/EEL, assunta in via di urgenza, l’Autorità ha proceduto a differire alcuni termini imminenti previsti dalla deliberazione 306/2019/R/EEL, in particolare;
- a) il termine del 31 maggio 2020, relativo alla pubblicazione del PDFM di e-distribuzione per il periodo (definibile dall’impresa) che inizia l’1luglio 2020;
 - b) il termine del 15 giugno 2020, relativo alla presentazione della RARI delle imprese che intendono avviare il proprio PMS2 nel 2021.

Oggetto della consultazione e struttura del documento

- 1.11 Nel quadro di contesto sopra descritto, con il presente documento per la consultazione l’Autorità presenta i propri orientamenti per introdurre modifiche alla regolazione in materia di messa in servizio dei sistemi di *smart metering* 2G finalizzate ad evitare penalizzazioni a carico dell’impresa distributrice per fatti esogeni derivanti dall’epidemia e dalle misure di sicurezza per il contenimento della stessa, come già evidenziato dai comunicati dell’Autorità già richiamati. Tali modifiche avranno effetto sia nei confronti di e-distribuzione, che ha avviato il proprio piano nel 2017, sia di Areti, Edyna e Unareti, che hanno pianificato l’avvio del proprio piano nel secondo semestre del 2020.
- 1.12 Nel resto del presente documento:
- il **capitolo 2** illustra gli orientamenti dell’Autorità sulla deroga transitoria alle disposizioni in tema di “messa a regime” contenute nell’Allegato B alla deliberazione 87/2016/R/EEL;
 - il **capitolo 3** illustra gli orientamenti dell’Autorità su modifiche transitorie alla predisposizione dei Piani di dettaglio della fase massiva;
 - il **capitolo 4** illustra gli orientamenti dell’Autorità sulla sospensione per il 2020 delle penalità previste in caso di avanzamento inferiore alla previsione formulata nel PMS2 e sull’aggiornamento del PMS2;
 - il **capitolo 5** illustra gli orientamenti dell’Autorità sulle penalità per il mancato rispetto dei livelli attesi di *performance* dei sistemi di *smart metering* 2G;
 - il **capitolo 6** illustra gli orientamenti dell’Autorità sulla sospensione dell’applicazione della “matrice *Information Quality Incentive*” per l’anno 2020.
- 1.13 Con una successiva consultazione, si intende verificare le opportunità di semplificare la predisposizione del PMS2 da parte delle imprese distributrici che avvieranno il proprio piano di messa in servizio a partire dal 2021, nonché semplificare le istruttorie di esame delle istanze di tali imprese, alla luce dell’esperienza maturata da parte degli Uffici dell’Autorità anche in relazione alle tre imprese distributrici che si apprestano ad avviare il proprio PMS2 nel 2020.

2. Deroga al criterio di “messa a regime” dei comuni e dei territori significativamente rilevanti

- 2.1 Per “messa a regime” si intende il completo dispiegamento delle funzionalità 2G; in particolare, il criterio C1.01 dell’Allegato B alla deliberazione 87/2016/R/EEL prevede che l’acquisizione e comunicazione al Sistema informativo integrato (SII) delle curve orarie validate debba avvenire con regolarità, secondo le seguenti scadenze man mano che la messa in servizio procede:
- a) entro 2 mesi dal primo misuratore sotteso ad una stessa cabina secondaria (solo durante la fase di installazione massiva, quindi con esclusione di pose singole 2G per gestione utenza);
 - b) entro 6-8 mesi dal primo misuratore messo in servizio in un dato Comune (o, per i comuni di maggiore dimensione, per una porzione di quel Comune definita nel piano di messa in servizio), in funzione della numerosità di clienti in tali “*territori significativamente rilevanti*”.
- 2.2 Data l’impossibilità, allo stato attuale e quantomeno fino alla definizione di adeguati protocolli sanitari, di effettuare le sostituzioni dei misuratori non direttamente accessibili, ossia collocati all’interno delle abitazioni (o di altri locali privati, come garage o cantine con punto di prelievo distinto), è necessario, almeno per il 2020, attenuare il criterio di messa a regime a livello comunale (o di porzione del Comune). Non sarà infatti possibile completare la sostituzione dei misuratori presenti in un dato Comune (o porzione di esso) nei termini richiamati al punto 2.1, lettera b).
- 2.3 In relazione alla durata dell’emergenza epidemiologica, la misura di cui al punto precedente potrebbe dover essere prolungata laddove permanessero le condizioni che la rendono necessaria.
- 2.4 Secondo informazioni fornite dalla principale impresa distributrice, non risulta invece necessario attenuare il criterio di messa a regime a livello di singola cabina secondaria, di cui al punto 2.1, lettera a). Infatti, secondo e-distribuzione, l’invio delle curve orarie al SII sarà assicurato anche quando solo una parte dei misuratori sottesi a una stessa cabina secondaria è di tipo 2G⁸.
- 2.5 Tale aspetto deve peraltro essere verificato per le altre imprese distributrici, considerate le specificità del territorio servito, anche in relazione alla fase di avvio del loro piano di messa in servizio.

⁸ La percentuale di misuratori direttamente accessibili varia significativamente per Comune o porzione di Comune; le attuali valutazioni di e-distribuzione indicano l’accessibilità per circa il 65% per i misuratori della medesima impresa.

Spunti per la consultazione

- S1. Osservazioni sull'opportunità di prevedere, per il 2020, una deroga del criterio di messa a regime di cui al punto 2.1, lettera b).
- S2. Osservazioni sulla possibile estensione della medesima deroga oltre il 2020.
- S3. Altre osservazioni in tema di messa a regime.

3. *Modifiche transitorie alla predisposizione dei Piani di dettaglio della fase massiva*

- 3.1 I Piani di dettaglio della fase massiva (PDFM) sono funzionali a informare sia gli utenti del servizio sia i venditori di energia elettrica riguardo le aree del territorio nazionale interessate dalla sostituzione dei misuratori.
- 3.2 Gli aspetti salienti della regolazione dello *smart metering* 2G in relazione ai PDFM sono i seguenti:
 - a) l'impresa distributrice può determinare la frequenza di predisposizione e pubblicazione di tali piani di dettaglio, che deve essere almeno semestrale;
 - b) il PDFM deve contenere l'indicazione dei Comuni (o porzioni di comuni, nell'insieme chiamati "territori significativamente rilevanti") in cui l'impresa prevede di sostituire i misuratori esistenti e il dettaglio mensile della previsione del numero di misuratori da sostituire per ciascun territorio significativamente rilevante;
 - c) ogni semestre (o periodo p più breve determinato dall'impresa) deve essere pubblicato il consuntivo del periodo $p-2$;
 - d) in caso di ritardata o mancata o incompleta pubblicazione di uno o più PDFM, l'Autorità può applicare, previo specifico provvedimento, una penalità.
- 3.3 Con la deliberazione 177/2020/R/EEL, adottata in via di urgenza, l'Autorità ha disposto la riduzione da 30 a 15 giorni dell'anticipo previsto per la pubblicazione dei PDFM rispetto all'inizio del semestre (o periodo più breve determinato dall'impresa), relativamente al secondo semestre 2020 e al primo semestre 2021.
- 3.4 L'impossibilità di sostituire i misuratori all'interno delle abitazioni, per le ragioni già richiamate, unitamente al fatto che alcune imprese distributrici non dispongono di una mappatura completa dell'informazione sull'accessibilità dei misuratori senza dover entrare nelle abitazioni o luoghi privati, comporta che i PDFM potranno avere solo valore indicativo fino a che perdura l'emergenza

epidemiologica o sussisteranno complessità locali legate alle preoccupazioni della popolazione conseguenti all'emergenza.

- 3.5 La flessibilità già disponibile alle imprese di adottare un PDFM di orizzonte più breve del semestre può essere sfruttata, fino a che perdura il vincolo dovuto all'emergenza epidemiologica, per presentare PDFM che, seppure indicativi, siano più accurati possibile almeno in termini di Comuni (o porzioni di Comune) interessati dalla fase massiva di sostituzione. Ciò vale anche per le tre imprese distributrici che intendono avviare la fase massiva nel corso del 2020.
- 3.6 Tramite la presente consultazione, si intende quindi valutare di evidenziare nella pubblicazione dei PDFM che (fino a quando permane il divieto di accesso alle singole abitazioni) le previsioni devono essere considerate indicative qualora l'impresa non disponga delle informazioni circa la precisa localizzazione e l'accessibilità del misuratore.
- 3.7 Nel periodo definito dalla deliberazione 177/2020/R/EEL, l'Autorità non procederà ad applicare quanto previsto (in termini di penalità in caso di ritardata o mancata o incompleta pubblicazione di uno o più PDFM) dai commi 9.5 e 9.6 dell'Allegato A alla deliberazione 306/2019/R/EEL.
- 3.8 Si prevede di confermare che dovranno comunque essere pubblicati i consuntivi di avanzamento del primo semestre 2020 e dei periodi successivi, come richiamato al precedente punto 3.2, con indicazione delle cause di sospensione delle operazioni di sostituzione dei misuratori dovute all'emergenza epidemiologica.

Spunti per la consultazione

- S4. Osservazioni sulle possibili modifiche transitorie alla predisposizione dei PDFM. Motivare la risposta.

4. Sospensione per il 2020 delle penalità previste in caso di avanzamento inferiore alla previsione formulata nel PMS2 e aggiornamento del PMS2

- 4.1 Allo scopo di impegnare l'impresa distributtrice a rispettare il proprio PMS2 una volta che tale piano sia stato approvato dall'Autorità, è prevista una penalità in caso di mancato raggiungimento, in ciascun anno n della fase massiva, con esclusione del primo e dell'ultimo anno, di almeno il 95% del numero (cumulato) di misuratori 2G previsti dal PMS2 per tale anno. Per il primo anno, tale soglia è ridotta al 90%.

- 4.2 Data l'oggettiva impossibilità per le imprese distributrici di prevedere la sospensione delle attività per l'insorgere dell'emergenza epidemiologica, né il ritorno a condizioni di sostanziale normalità per la gestione delle operazioni della fase massiva, l'Autorità intende sospendere le disposizioni in tema di penalità per mancato raggiungimento dell'avanzamento minimo come previsto dall'articolo 18, commi 1, 2 e 3, dell'Allegato A alla deliberazione 306/2019/R/EEL almeno per l'anno 2020.
- 4.3 Per l'anno 2021, l'Autorità ritiene opportuno rinviare a successivo provvedimento l'eventuale estensione di tale sospensione delle penalità per mancato avanzamento, in considerazione non solo del futuro andamento dell'emergenza epidemiologica, ma anche della possibilità di aggiornare in via straordinaria il PMS2, come di seguito indicato.
- 4.4 L'aggiornamento del PMS2 è previsto di norma su base triennale. Tuttavia, date le circostanze, l'Autorità ritiene opportuno prevedere un aggiornamento del PMS2, almeno per e-distribuzione, per cui non c'è stato aggiornamento a decorrere dal 2020, nel corso del primo semestre 2021.
- 4.5 Per quanto riguarda le altre imprese distributrici (Areti, Unareti e Edyna) che intendono avviare i PMS2 nel corso del 2020, la necessità di aggiornamento del PMS2 sarà valutata in occasione della prossima approvazione di tali piani.
- 4.6 Si ritiene quindi opportuno differenziare tale aggiornamento tra e-distribuzione, per la quale il PMS2 rivisto dovrebbe essere presentato entro la fine di marzo 2021, e le altre imprese distributrici che avviano la fase massiva nel corso del 2020, per le quali la presentazione di un PMS2 rivisto, se necessaria, potrebbe avvenire entro la fine di giugno 2021.
- 4.7 Si prevede altresì di inserire un meccanismo di approvazione con silenzio-assenso se, nei 45 giorni successivi alla presentazione del PMS2 rivisto, non siano state richieste informazioni supplementari dagli Uffici degli Autorità.

Spunti per la consultazione

- S5. Osservazioni sulla sospensione delle penalità previste in caso di avanzamento effettivo non in linea con le previsioni del PDFM.
- S6. Osservazioni sulla previsione di aggiornare i PMS2 nel corso del 2021.

5. Penalità per il mancato rispetto dei livelli attesi di performance dei sistemi di smart metering 2G

- 5.1 Con la deliberazione 306/2019/R/EEL, l’Autorità ha introdotto penalità per il mancato rispetto dei livelli attesi di *performance* dei sistemi di *smart metering* 2G, per le attività di telelettura e telegestione, a partire dal quarto anno del piano di messa in servizio.
- 5.2 Con la determinazione DIEU 7/2019, inoltre, sono state definite procedure e regole di dettaglio per l’individuazione dei casi, dovuti a motivi eccezionali e esogeni alla responsabilità dell’impresa, che non rientrano nella misura dell’indicatore effettivo di *performance* da utilizzare per la verifica dei livelli attesi fissati dall’Allegato B alla deliberazione 87/2016/R/EEL.
- 5.3 Al momento non è prevedibile l’impatto dei vincoli imposti dall’emergenza epidemiologica sui livelli effettivi di *performance*. In prima analisi, tale impatto non dovrebbe essere particolarmente rilevante. Tuttavia, la situazione reale potrà essere analizzata solo man mano che riprendono le attività di sostituzione della fase massiva e di messa a regime.
- 5.4 Considerando altresì che le disposizioni sulle penalità per mancato raggiungimento dei livelli attesi di *performance* riguardano, al momento, solo e-distribuzione (in quanto si applicano a partire dal quarto anno della fase massiva), l’Autorità ritiene preferibile, allo stato attuale, intensificare il monitoraggio delle *performance* e rinviare la valutazione sulla effettiva necessità di disposizioni speciali per il 2020 su questa materia.

Spunti per la consultazione

- S7. Osservazioni sugli orientamenti dell’Autorità in materia di penalità per mancato rispetto dei livelli attesi di *performance* dei sistemi di *smart metering* 2G dal quarto anno di sviluppo della fase massiva.

6. Applicazione della “matrice Information Quality Incentive” per l’anno 2020

- 6.1 La matrice IQI (*Information quality incentive*) definisce il valore degli incentivi da riconoscere alle imprese per le diverse combinazioni di spesa effettiva sostenuta e spesa prevista. Tale matrice combina un incentivo all’efficienza, orientato a premiare (o viceversa penalizzare) l’impresa nel caso di spesa effettiva inferiore (o, rispettivamente, superiore) rispetto a quella prevista (*sharing*), e un

meccanismo orientato a indurre l'impresa a fornire una previsione di spesa veritiera (*additional income*).

- 6.2 In altre parole, la matrice IQI mira a ridurre il potenziale per comportamenti opportunistici dell'impresa nella fase di presentazione dei *business plan* al regolatore e favorire la presentazione di previsioni di spesa di capitale per i sistemi di *smart metering* 2G che dovrebbero rispecchiare le reali attese delle imprese. Il costo riconosciuto ai fini tariffari con l'applicazione della matrice IQI oltre che dipendere dal livello del costo *standard* e dal meccanismo di *sharing*⁹, dipende anche dal grado di rispondenza dei costi effettivi ai costi previsti dalla stessa impresa e dal rapporto tra costi previsti dall'impresa e costi previsti dall'Autorità.
- 6.3 L'Autorità è orientata a sospendere, per il solo anno 2020, l'applicazione della matrice *IQI*, dal momento che il confronto tra costi effettivi e costi previsti può essere soggetto a fattori che inficiano la comparazione, tra cui in particolare:
- a) i costi previsti, sia dall'impresa, sia dall'Autorità, non potevano tenere conto degli impatti dell'emergenza epidemiologica;
 - b) il mix tra sostituzioni di misuratori direttamente accessibili e centralizzati (più efficienti della media, in quanto più "rapide") e sostituzioni "puntuali" per gestione delle richieste dell'utenza (meno efficienti della media) varia rispetto a quanto inizialmente previsto;
 - c) eventuali costi aggiuntivi per misure di sicurezza alla ripartenza delle attività, al momento non sono rappresentato nel costo previsto.
- 6.4 Ulteriori azioni potranno essere valutate per gli anni successivi al 2020. Per avere maggiore visibilità sulle eventuali variazioni dei costi effettivi rispetto alle precedenti stime si prevede una comunicazione ad-hoc delle imprese e un monitoraggio a partire da fine 2020.

Spunti per la consultazione

S8. Osservazioni sugli orientamenti presentati in questo capitolo

⁹ Il meccanismo prevede che l'Autorità fissi un costo standard unitario per misuratore installato combinato con meccanismi di *sharing* dei maggiori/minori costi sostenuti dalle imprese rispetto al costo *standard* fornito dall'Autorità (dove rispetto alla variazione il distributore può trattenere/rilasciare parte dei minori/maggiori costi).